




Iagnemma Luca

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Valido da: 03-09-2019 2.00.00 a: 03-09-2022 1.59.59



## Comune dell'Aquila

SettoreD205 Ambiente e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1877** del **19/05/2022**

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. MODIFICHE NON SOSTANZIALI SU IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. ECOASPA S.R.L.**


### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2022, è stata disposta l'approvazione ex. Art. 174, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2022/2024 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/4/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2023-2024;

#### Considerato che:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha introdotto la Valutazione di Incidenza Ambientale, con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie, per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale;
- la Valutazione d'Incidenza è un procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, e si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi



## Comune dell'Aquila

all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;


- con l'art. 5 del D.P.R. n.357 del 8 settembre 1997, successivamente sostituito dall'art. 6 del D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003, è stata disciplinata la Valutazione d'Incidenza in ambito nazionale;
- con la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 è stata introdotta la Valutazione di Incidenza a livello regionale;
- con la Legge Regionale n. 46 del 28 agosto 2012 le competenze in materia di Valutazione di Incidenza sono state subdelegate ai Comuni ed ancora non si sono verificate le condizioni concernenti l'acquisizione, da parte della Regione, delle competenze in materia di VInCA, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 7 del 02 marzo 2020;
- in data 28 dicembre 2019 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VInCA) elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

### **Considerato altresì che:**

- con nota acquisita con prot. n.33375 del 06/04/2022 è pervenuta da Ecoaspa Servizi Ecologici s.r.l una richiesta relativa allo screening per la Valutazione di Incidenza riguardante il progetto di Modifiche non sostanziali su impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- tale progetto è attualmente sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte del CCR-VIA -- Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- nel 2010 l'impianto è stato sottoposto a V.I.A. ottenendo il giudizio favorevole n.1486 del 01/06/2010 ed il Servizio Regionale competente non ha chiesto l'attivazione del procedimento di V.Inc.A.;
- con prot. n.40221 del 27/04/2022 è stato chiesto il parere endoprocedimentale al Comune di Ocre, in qualità di Ente Gestore del S.I.C. Doline di Ocre.
- con nota prot.n.1016/VI/09 del 10/05/2022 (acquisita con prot. n.44953 del 11/05/2022) il Comune di Ocre ha espresso parere favorevole;



## Comune dell'Aquila




### Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in particolare l'Allegato G, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;
- la Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 59/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 46/2012;
- la Legge Regionale n. 7/2020;
- le Linee guida per la relazione della Valutazione d'incidenza, di cui all'Allegato C del documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" della Regione Abruzzo approvato D.G.R. n. 119/2002;
- la pubblicazione della Commissione Europea "La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE";
- la pubblicazione della Commissione Europea "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE";
- la pubblicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Le Misure di compensazione nella Direttiva Habitat";
- le Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019;
- la scheda del SIC IT7110086;



## Comune dell'Aquila



### Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”;*

### Valutata:

- la Relazione istruttoria del 18/05/2022, allegata alla presente determinazione;

### Considerato che:

- i lavori avranno durata e dimensioni ridotte;
- il presente parere è rilasciato esclusivamente dal punto di vista della Valutazione di Incidenza Ambientale, fatto, comunque, salvo ogni autorizzazione/nulla osta o parere necessari;

**Considerata altresì** l'estensione limitata dell'intervento rispetto al SIC in esame;

**Dato atto** del fatto che l'Organismo responsabile per la gestione del SIC del SIC IT7110086 è il Comune di Ocre;

### Visti:

- il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- l'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;


**Viste** ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel PEG;

### Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.506 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con l'individuazione delle competenze dei Settori;



## Comune dell'Aquila



### Atteso che:

- i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

### Considerato altresì che:

- sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000* e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.


### Verificato:

- il rispetto degli obblighi di trasparenza;

### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. **di concludere positivamente lo screening di incidenza specifico dell'ulteriore richiesta per il l'intervento di Modifiche non sostanziali su impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi di Ecoaspa s.r.l., senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;**
2. **di disporre che**, in considerazione del fatto che dalla documentazione presentata non è possibile risalire alle competenze in materia dei redattori dello screening di incidenza e della rilevanza penale che assumono i procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi delle Linee guida nazionali per la VInCA, la documentazione potrà essere trasmessa alle autorità competenti per le opportune verifiche e l'eventuale revoca del parere;
3. **di precisare inoltre che** il presente parere è rilasciato esclusivamente sotto il profilo dello screening della Valutazione di Incidenza Ambientale, pertanto qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta o parere necessari dovranno essere richiesti agli Enti competenti e/o separatamente;
4. **di precisare infine che**, ai sensi delle Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019, il parere di screening ha



## Comune dell'Aquila

validità di 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla e dovrà essere espletato un nuovo procedimento di Valutazione di Incidenza;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
6. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ecoaspa s.r.l., al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, alla Stazione Carabinieri di Paganica per i controlli di competenza sull'attuazione degli interventi ed il rispetto dei divieti previsti, nonché al Comune di Ocre.

Il Responsabile del Procedimento


**Dina Del Tosto**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
(Firma Digitalmente)



## Comune dell'Aquila

Settore Ambiente e Protezione civile



Al Dirigente del Settore Ambiente e Protezione civile

Autorità Competente

**Oggetto: Relazione istruttoria. Valutazione di Incidenza Ambientale. Modifiche non sostanziali su impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ecoaspa s.r.l.**

**Richiedente:** ECOASPA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.

**Autorità Competente:** Settore Ambiente e Protezione civile (Comune dell'Aquila)

**Tipo di procedimento:** Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

### ***Breve riassunto dello screening di Valutazione di Incidenza Ambientale***

Con nota acquisita con prot. n.33375 del 06/04/2022 è pervenuta da Ecoaspa Servizi Ecologici s.r.l. una richiesta relativa allo screening per la Valutazione di Incidenza riguardante il progetto di Modifiche non sostanziali su impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale progetto è attualmente sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte del CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

La Ecoaspa svolge le seguenti attività di gestione di rifiuti attraverso le operazioni di:

1. R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi,
2. R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici,
3. R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),
4. D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti),


mediante le attività operative di selezione-cernita manuale, riduzione volumetrica (macinazione e compattazione) e deposito dei codici individuati nella Tabella CER post modifiche.

L'impianto è ubicato a L'Aquila nel Nucleo Industriale di Bazzano, Foglio 30 particelle 1502, 1503, 1504, 1505, 1599 (ex 1532) - area classificata dal PRG comunale come zona Industriale normata dall'Art.69 delle NTA "Zone produttive - Zona industriale di espansione", su un lotto di circa 10.000 mq.





## Comune dell'Aquila



Poiché l'intervento ricade entro la fascia di due chilometri dal SIC IT7110086 Doline di Ocre, il PRGR approvato con D.C.R. n. 110/8 del 02.07.2018 e ss.mm.ii. prevede di valutare la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale.

In un raggio di meno di 20 km si trovano l'IBA204 (Important Bird Area) denominata "Gran Sasso e Monti della Laga", il Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga; la ZPS IT7110128 denominata "Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga" e i SIC IT7110202 denominato "Gran Sasso", IT7120022 denominato "Fiume Mavone" e IT7120201 denominato "Monti della Laga e Lago di Campotosto".

Dall'esame della documentazione presentata si evince quanto segue:

1. l'intervento ricade al di fuori del SIC, a circa 1,6 km;
2. l'impianto è già esistente e necessita solo di rinnovo dell'autorizzazione regionale;
3. nel 2010 l'impianto è stato sottoposto a V.I.A. ottenendo il giudizio favorevole n.1486 del 01/06/2010 ed il Servizio Regionale competente non ha chiesto l'attivazione del procedimento di V.Inc.A.;
4. non è prevista trasformazione di uso del suolo;
5. non sono previsti né sbancamenti né interventi di livellamento o spietramento;
6. non sono previste né aree di cantiere né apertura di piste di accesso;
7. non è previsto l'uso di mezzi di cantiere;
8. non sono previste azioni di progetto essendo un rinnovo senza modifiche di un'autorizzazione rilasciata nel 2012.

Con prot. n.40221 del 27/04/2022 è stato chiesto il parere endoprocedimentale al Comune di Ocre, in qualità di Ente Gestore del S.I.C. Doline di Ocre.

Con nota prot.n.1016/VI/09 del 10/05/2022 (acquisita con prot. n.44953 del 11/05/2022) il Comune di Ocre ha espresso parere favorevole.

### ***Considerazioni sull'istruttoria***

Pertanto,

**Valutata** la documentazione esaminata;


**Valutata** la scheda compilata per lo screening di incidenza delle Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019.

**Considerato che:**





## Comune dell'Aquila



- i lavori avranno dimensione e durata ridotte;
- il presente parere motivato è rilasciato esclusivamente dal punto di vista dello screening della Valutazione di Incidenza Ambientale, fatto, comunque salvo ogni altro parere o nulla osta.

**Considerata** l'estensione limitata dell'intervento rispetto al S.I.C. in esame.

**Tenuto conto inoltre** del fatto che l'articolo 6, comma 4 della Direttiva Habitat impone di «*tutelare*» la coerenza globale della Rete Natura 2000.


**Dato atto** del fatto che l'Organismo responsabile per la gestione del SIC IT7110086 è il Comune di Ocre;

**per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, visti:**

- la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in particolare l'Allegato G;
- la Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 59/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 46/2012;
- la Legge Regionale n. 7/2020;
- le Linee guida per la relazione della Valutazione d'incidenza, di cui all'Allegato C del documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" della Regione Abruzzo approvato D.G.R. n. 119/2002;
- la pubblicazione della Commissione Europea "La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE";
- la pubblicazione della Commissione Europea "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE";
- la pubblicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Le Misure di compensazione nella Direttiva Habitat";



## Comune dell'Aquila



- le Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019;
- la scheda del SIC IT7110086;

**è possibile concludere che l'intervento de quo non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Pertanto, lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.**

In considerazione del fatto che dalla documentazione presentata non è possibile risalire alle competenze in materia dei redattori dello screening di incidenza e della rilevanza penale che assumono i procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi delle Linee guida nazionali per la VincA, la documentazione potrà essere trasmessa alle autorità competenti per le opportune verifiche e l'eventuale revoca del parere.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente sotto il profilo dello screening della Valutazione di Incidenza Ambientale, pertanto qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta o parere necessari dovranno essere richiesti agli Enti competenti e/o separatamente.

Si precisa infine che, ai sensi delle Linee guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019, il parere di screening ha validità di 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla e dovrà essere espletato un nuovo procedimento di Valutazione di Incidenza.

L'Aquila, 18 maggio 2022

**Il Responsabile del Procedimento**

Ph.D. Dott.ssa Dina Del Trasto  
